



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Sent. Nr. 17/2014  
 Del 16/01/2014  
 Dep. 16/01/2014  
 Fasc. i' 35/2013  
 Crc. 132/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
 MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la  
 seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di lavoro iscritta al n. 35 del Ruolo Generale dell'anno  
 2013 promossa con ricorso depositato in data 15 gennaio 2013 da  
 C. [redacted] F. [redacted]  
 elettivamente domiciliata a Cerignola [redacted]  
 presso e nello studio degli avv. [redacted] e [redacted]  
 che la rappresentano e difendono come da procura a margine del  
 ricorso introduttivo

RICORRENTE

**Contro**

A [redacted] C. [redacted] SPA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
 domiciliata a Reggio Emilia [redacted] presso e nello  
 studio dell' avv. [redacted] che la rappresenta e difende  
 come da procura in calce alla memoria difensiva

RESISTENTE

In punto a : differenze retributive.

### CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente non era presente all'udienza di discussione e si deve quindi ritenere che abbia concluso come in atti

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 16 gennaio 2014

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso depositato in data 15 gennaio 2013 C. [REDACTED] F. [REDACTED] conveniva in giudizio A. [REDACTED] C. [REDACTED] spa affinché, accertato che la stessa aveva lavorato alle dipendenze di A. [REDACTED] spa dal 01.01.1999 al 31.01.2012 non percependo la tredicesima mensilità per ogni anno lavorativo, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, i permessi retribuiti, il TFR, la relativa copertura assicurativa e previdenziale, maturando un credito alimentare complessivo di euro 50.326,50, condannasse la resistente al pagamento di tale somma oltre interessi, rivalutazione, danni morali ed esistenziali, contributi assistenziali e previdenziali.

Esponneva analiticamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 8 marzo 2013 A. [REDACTED] C. [REDACTED] spa chiedendo che venisse accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro autonomo e che nulla era dovuto alla resistente e che venisse rigettato il ricorso.

Chiedeva in subordine che ove fosse stata accolta la domanda

principale l'importo versato mensilmente fosse considerato già comprensivo di ritenute fiscali, contributive e assicurative.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Si premette che la presente sentenza viene motivata secondo l'insegnamento della Suprema Corte sulla base della ragione più liquida.

Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. ( cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Tanto premesso si ritiene che, anche assumendo che tra le parti sia intercorso un contratto di lavoro dipendente secondo quanto sostenuto da parte ricorrente e contestato dalla resistente, la domanda di pagamento delle differenze retributive, così come proposta, deve, comunque, essere rigettata.

Parte ricorrente ha, infatti, proposto la domanda di pagamento delle asserite differenze retributive sulla base del CCNL Colf e Badanti contratto che non può essere applicato al dedotto rapporto di lavoro tra le parti.

L'art. 1 del suddetto CCNL , infatti, prevede che "Il presente

contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori addetti al funzionamento della vita familiare”

E', pertanto, più che evidente che questo tipo di contratto non si può applicare ad un rapporto di lavoro con una società di capitali.

Né del resto è nemmeno dedotto che le parti si siano accordate per applicare il suddetto CCNL.

Né può essere consentito in corso di causa l'indicazione di un diverso CCNL, peraltro contestato da controparte, in quanto ciò comporta un mutamento della domanda.

Nel caso di specie l'indicazione del corretto CCNL da cui trarre i minimi contrattuali è, infatti, indispensabile ai fini della decisione della causa in quanto la ricorrente nel ricorso ha dedotto che le è stata corrisposta sin dall'inizio del rapporto la somma mensile di euro 1.040,00 e che lavorava cinque ore dal lunedì al venerdì.

Orbene tenendo conto dei minimi contrattuali è ben possibile che in suddetta somma fossero già comprese le voci di cui si chiede il pagamento nella presente causa con conseguente insussistenza di differenze retributive.

Ad esempio, ove per ipotesi si volesse accedere alla stessa tesi della ricorrente secondo cui è applicabile il CCNL colf e badanti, considerato che la stessa dovrebbe essere inquadrata nella terza categoria ( addetti alle pulizie) si avrebbe che la retribuzione minima mensile della stessa avrebbe dovuto essere di euro 470,00 ( euro 4,34 all'ora) con la conseguenza che la resistente avrebbe versato la maggior somma mensile di euro 570,00.